

DECISIONI

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2013

che abroga le decisioni 2003/135/CE, 2004/832/CE e 2005/59/CE che approvano i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici in Francia, in Germania e in Slovacchia

[notificata con il numero C(2013) 1741]

(I testi in lingua francese, tedesca e slovacca sono i soli facenti fede)

(2013/164/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1, l'articolo 20, paragrafo 2, l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/135/CE della Commissione, del 27 febbraio 2003, che approva i piani per l'eradicazione della peste suina classica e la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro la peste suina classica in Germania, negli Stati federali della Bassa Sassonia, della Renania settentrionale-Vestfalia, della Renania-Palatinato e della Saar ⁽²⁾, la decisione 2004/832/CE della Commissione, del 3 dicembre 2004, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'urgenza di tali suini nei Vosgi settentrionali (Francia) ⁽³⁾ e la decisione 2005/59/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, recante approvazione dei piani per l'eradicazione della peste suina classica nei suini selvatici e per la vaccinazione d'emergenza di tali suini in Slovacchia ⁽⁴⁾, sono state adottate a seguito della conferma della presenza della peste suina classica nelle popolazioni di suini selvatici di alcune regioni della Francia, della Germania e della Slovacchia. Con queste decisioni sono stati approvati per tali Stati membri i piani per l'eradicazione della peste suina classica e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro tale malattia.
- (2) La decisione di esecuzione 2012/761/UE della Commissione, del 30 novembre 2012, che approva i programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati

membri per il 2013, nonché del contributo finanziario dell'Unione a tali programmi ⁽⁵⁾, approva, tra l'altro, i programmi di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentati dalla Germania e dalla Slovacchia.

- (3) Nel 2011 la Francia e la Slovacchia hanno informato la Commissione e gli Stati membri della situazione favorevole nel loro territorio per quanto riguarda la peste suina classica. Dalle informazioni fornite da tali Stati membri è risultato che la peste suina classica è stata eradicata dalla popolazione di suini selvatici presenti nelle loro regioni colpite dalla malattia. Nel 2012 anche la Germania ha informato la Commissione e gli Stati membri che la peste suina classica è stata eradicata dalla popolazione di suini selvatici presenti nelle sue regioni colpite dalla malattia.
- (4) Secondo le informazioni fornite dalla Francia, dalla Germania e dalla Slovacchia, la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici è stata sospesa. Inoltre, nel quadro dei programmi approvati dalla decisione di esecuzione 2012/761/UE, è stato mantenuto un elevato livello di sorveglianza nelle aree precedentemente colpite dalla malattia. Non sono pertanto più necessarie per detti Stati membri le misure previste nei piani per l'eradicazione della peste suina classica e per la vaccinazione di emergenza dei suini selvatici contro tale malattia.
- (5) Per ragioni di chiarezza e di coerenza della legislazione dell'Unione, occorre pertanto abrogare le decisioni 2003/135/CE, 2004/832/CE e 2005/59/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le decisioni 2003/135/CE, 2004/832/CE e 2005/59/CE sono abrogate.

⁽¹⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 47.

⁽³⁾ GU L 359 del 4.12.2004, pag. 62.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 27.1.2005, pag. 46.

⁽⁵⁾ GU L 336 dell'8.12.2012, pag. 83.

Articolo 2

La la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2013

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
